SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A0191

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19.

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonché per valorizzare l'«Iniziativa Pentagonale» di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1° agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta «Iniziativa Pentagonale» alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della Comunità economica europea.

3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonché per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Le partecipazioni e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli

obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

6. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5.

Art. 4.

1. Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956 del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino ufficiale del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste n. 13 del 2 maggio 1956, con cui furono recepite le disposizioni dell'articolo II dell'ordine n. 104 del 23 maggio 1950 del Governo militare alleato, e della legge 7 febbraio 1956, n. 43, relative agli investimenti nel territorio di Trieste di capitali in valuta estera effettuati da stranieri e cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 5.

1. È autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella zona del porto commerciale di Porto Marghera. Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonché per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.

Art. 6.

1. Il Governo è tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre città italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia.

Art. 7.

1. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, è conferita la somma di lire 90 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia. A tale scopo è assegnato alla regione un contributo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 8.

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 120 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, da destinare ad interventi in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave.

Art. 9.

1. Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo per piccola e media impresa industriale si intende quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, e che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna, con proprio decreto, il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) in data 11 giugno 1979.

3. Per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA,

alle imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non è concedibile per ordini di acquisto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi è riservato alle attività artigianali di cui al comma 1.

4. Le domande di contributo, indirizzate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono presentate per l'esame istruttorio alla provincia di Belluno, che provvede al successivo inoltro, con le proprie motivate proposte, per le definitive determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la regione Veneto, determina, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di concessione, nonché i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la erogazione dei contributi.

6. Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

1. A ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonché all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui è assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3 miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le università dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

4. All'Università degli studi di Venezia è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'Università degli studi di Padova è concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche.

5. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico è assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738. Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

6. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.

Art. 11.

1. Al fine di raccordare le finalità di cui all'articolo 1 con le forme di collaborazione avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della «Iniziativa Pentagonale» con Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento della delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della predetta «Iniziativa Pentagonale», per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991, istituita per assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla presidenza stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208.

2. Alla delegazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge 5 giugno 1984, n. 208.

3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato altresì alle spese necessarie per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro dell'«Iniziativa Pentagonale».

Art. 12.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa partecipa e comunque d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.

Art. 13.

1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.

Art. 14.

1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena.

2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa.

Art. 15.

1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede:

a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia»;

b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale».

2. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2458 del codice civile è il seguente:

«Art. 2458 (*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*). — Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Gli amministratori e i sindaci, nominati a norma del comma precedente, possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 100/1990 (Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero) è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 13 del D.L. n. 625/1979 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) è il seguente:

«Art. 13. — 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:

a) gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

Nota all'art. 4:

— Le legge n. 43/1956 reca: «Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia».

Nota all'art. 5:

— Il D.Lgs. n. 268/1948 reca: «Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 198/1976 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908) è il seguente:

«Art. 2. — La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovrà costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilità del nuovo conferimento.

Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.

Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1523 del codice civile è il seguente:

«Art. 1523 (*Passaggio della proprietà e dei rischi*). — Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».

— La legge n. 1329/1965 reca: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 546/1977 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, è il seguente:

«Art. 26. — È istituita, a decorre dall'anno accademico 1977-78, la Università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-79. L'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli, e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo art. 34, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale all'Università di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonché sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;

b) previsione della organizzazione dipartimentale;

c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento all'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Università di Udine è previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo alle spese di funzionamento della Università di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quando a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-78 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

In deroga alle vigenti norme che vietano la istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quelle dell'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-78, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.

Sarà mantenuta a favore dell'Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973.

Resteranno fermi in favore della Università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo art. 34, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione».

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 102/1978 (Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste) è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) *Lingue e letterature straniere:*

a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.

2) *Ingegneria:*

a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.

3) *Scienze matematiche, fisiche e naturali:*

a) corso di laurea in scienze dell'informazione.

4) *Agraria:*

a) corso di laurea in scienze agrarie;

b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale.

5) *Lettere e filosofia:*

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici.

L'ordinamento didattico del corso di laurea terrà conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

L'Università è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste funzionante in Udine, passa dall'Università di Trieste all'Università di Udine. Le ralative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Udine.

I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall'art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine di cui al primo comma, n. 2) del presente art. 1.

In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Trieste.

L'Università degli studi di Udine si organizzerà in dipartimenti in conformità di quano sarà disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario».

— La legge n. 283/1963 reca: «Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia».

— La legge n. 738/1986 reca: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 208/1984 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE) è il seguente:

«Art. 2. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee», cui spetterà il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione verrà definita con lo stesso decreto.

Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.

Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.

Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempiementi connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto».

Note all'art. 14:

- Il testo dei commi 2 e 8 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa) è il seguente:

«2. A decorrere dal 1º gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sià comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al presente comma devono essere costitute da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

(*Omissis*).

8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilancio degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

b) contributi variabili nelle seguenti misure:

1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie».

Nota all'art. 16:

— Il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(*omissis*);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 115):

Presentato dall'on. ORSINI Gianfranco ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 21 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, III, VI, VII, IX e X.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987, 3 marzo 1988.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede legislativa, il 18 maggio 1988.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 19 maggio 1988 e approvato il 16 giugno 1988, in un testo unificato con atti numeri 431 (SCOVACRICCHI e ROMITA), 531 (COLONI), 1024 (ZANGHERI ed altri), 1692 (DE CARLI ed altri) e 1695 (PARIGI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1213):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5ª commissione il 1° febbraio 1989, 31 gennaio 1990, 14 febbraio 1990, 18 luglio 1990; 8, 14, 20, 21 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 22 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 115-431-531-1024-1692-1695/*B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, III, VI, VII, VIII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 6 dicembre 1990 e approvato il 18 dicembre 1990.

91G0033

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1990.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore di alcuni cittadini italiani che hanno illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire ventiquattro milioni annui a favore dei signori: Riccardo Carapellese, Nadia Leoncavallo, Aldo Rosselli e Flora Volpini, che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1, secondo comma, della predetta legge;

Su conforme deliberazioine del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Rese, in data odierna, le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Decreta:

È attribuito un assegno straordinario vitalizio di lire ventiquattro milioni annui, a decorrere dall'anno 1990, a ciascuna delle seguenti persone: sig. Riccardo Carapellese, nato a Cerignola (Foggia) il 1° luglio 1922; sig.ra Nadia Leoncavallo, nata a Il Cairo (Egitto) il 6 giugno 1923; sig. Aldo Rosselli, nato a Firenze il 18 dicembre 1934 e sig.ra Flora Volpini, nata a Citerna (Perugia) il 5 dicembre 1908.

La spesa relativa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1990
Registro n. 16 Presidenza, foglio n. 116

91A0287

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1991.

Individuazione dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414;

Vista la relazione sulla valutazione dell'intensità macrosismica nella Sicilia orientale a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990, inviata dall'Istituto nazionale di geofisica in data 8 gennaio 1991 ed alla quale è allegato l'elenco delle località colpite dal detto sisma con l'indicazione, per ognuna di esse, dei relativi gradi di intensità;

Viste le segnalazioni pervenute dalle prefetture di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché dalle amministrazioni locali interessate e relative ai danni che nei medesimi comuni si sono prodotti agli edifici pubblici e privati nonché ad infrastrutture varie;

Ritenuto di dover, alla stregua delle predette risultanze, limitare la individuazione dei comuni che possono beneficiare delle provvidenze di cui al citato decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, soltanto a quelli nei quali si è verificata una elevata intensità sismica e si sono altresì prodotti rilevanti danni;

Sentita la regione siciliana, che ha fatto conoscere il proprio concordante avviso con nota n. 0219 in data 11 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Sono considerati danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa di seguito indicati:

Provincia di Siracusa

Augusta
Avola
Buccheri
Carlentini
Cassaro
Ferla
Floridia
Francofonte
Lentini
Melilli
Noto
Pachino
Palazzolo Acreide
Priolo Gargallo
Rosolini
Siracusa
Solarino
Sortino

Provincia di Catania

Aci Catena
Caltagirone
Catania
Grammichele
Licodia Eubea
Militello in Val di Catania
Mineo
Motta Sant'Anastasia
Palagonia
Ramacca
Scordia
San Giovanni La Punta
Tremestieri Etneo
Valverde
Vizzini

Provincia di Ragusa

Chiaramonte Gulfi
Giarratana
Ispica
Modica
Pozzallo
Ragusa
Scicli
Vittoria

Roma, 15 gennaio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

91A0288

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 gennaio 1991.

Approvazione dei nuovi modelli del registro cronologico per gli atti di notifica in materia penale, mod. *B*.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 151 e seguenti del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuta la necessità di stabilire i nuovi modelli del registro cronologico per gli atti di notifica in materia penale, mod. *B*;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

Art. 1.

Il mod. *B* «Registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale» viene sdoppiato in due esemplari, uno denominato mod. *B*/AG e l'altro mod. *B*/P. I due nuovi registri sono di formato, colonne e richiami compresi nei due modelli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data i modelli indicati nell'articolo precedente sostituiranno quello mod. *B* attualmente in uso.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro: VASSALLI

Mod. B/AG

CORTE DI APPELLO ___________________________

UFFICIO __________________

REGISTRO CRONOLOGICO

PER GLI ATTI DI NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE
A RICHIESTA DI AUTORITA' GIUDIZIARIA

ANNO __________

Il presente registro si compone di numero ....
(.................) fogli numerati e vidimati prima dell'uso.

.... li ....

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA

____

REGISTRO CRONOLOGICO PER GLI ATTI DI NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE A RICHIESTA DI AUTORITA' GIUDIZIARIA Mod. B/AG

N.	Colonna		Larghezza
1	NUMERO D'ORDINE		mm 20
2	REGISTRO GENERALE		mm 20
3	DATA DI ARRIVO DELLA RICHIESTA		mm 10
4	AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE		mm 40
5	DESTINATARIO		mm 50
6	NATURA DELL'ATTO		mm 20
7	MODALITA' NOTIFICA	DATA E NUMERO DELLA RACCOMANDATA	mm 30
8		DATA DEL I ACCESSO	mm 10
9		ORA	mm 5
10		DATA DEL II ACCESSO	mm 10
11		ORA	mm 5
12	URGENZA (indicare con la lettera "U")		mm 5
13	ESITO DELLA NOTIFICA		mm 5
14	NOME E QUALIFICA DELL'ESECUTORE		mm 30
15	LUOGO DELLA NOTIFICA		mm 50
16	DISTANZA KM andata e ritorno		mm 10
17	INDENNITA' DI TRASFERTA		mm 20
18	SPESE POSTALI		mm 20
19	DATA E MODALITA' DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI		mm 20
20	ANNOTAZIONI		mm 20

Mod. 9/P

CORTE DI APPELLO ___________________________

UFFICIO ____________________

REGISTRO CRONOLOGICO

PER GLI ATTI DI NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

A RICHIESTA DI PARTE

ANNO __________

Il presente registro si compone di numero ....

(................) fogli numerati e vidimati prima dell'uso.

.... lì ....

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA

____

REGISTRO CRONOLOGICO PER GLI ATTI DI NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE A RICHIESTA DI PARTE

Mod. B/P

						MODALITA'DELLA NOTIFICAZIONE											DEPOSITO II COMMA Art.141			PROVENTI ED INDENNITA'					COADIUTORI				SPESE POSTALI		
																				UFFICIALE GIUDIZIARIO		AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO									
NUMERO D'ORDINE	REGISTRO GENERALE	DATA DI ARRIVO DELLA RICHIESTA	RICHIEDENTE	DESTINATARIO (generalità e residenza)	NATURA DELL'ATTO	DATA E NUMERO RACCOMANDATA	DATA DEL 1 ACCESSO	ORA DEL 1 ACCESSO	DATA DEL II ACCESSO	ORA DEL II ACCESSO	URGENZA (indicare con la lettera "U")	ESITO DELLA NOTIFICA	NOME E QUALIFICA DELL'ESECUTORE	LUOGO DELLA NOTIFICA	DISTANZA KM (andata e ritorno)	NUMERO DEL REGISTRO MOD. E	NUMERO DEL REGISTRO MOD. F	IMPORTO	DATA E MODALITA' DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI	DIRITTI	INDENNITA'DI TRASFERTA	DIRITTI	INDENNITA DI TRASFERTA	TOTALE DA COLONNA 21 A COLONNA 24	DIRITTI	TOTALE COLONNA (25 + 26)	10% ERARIO	TOTALE SPECIFICA	NUMERO E DATA DELLA RACCOMANDATA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
15	15	10	65	55	15	30	10	5	10	5	5	5	30	40	10	17	15	20	30	20	20	20	20	20	20	20	15	30	30	15	20

91A0275

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 gennaio 1991.

Modalità di cessione delle monete di serie speciale millesimo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1990 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 350° anniversario della morte di Tommaso Campanella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 398, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1989;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette serie speciali nelle loro versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle serie in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della Sezione Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle serie speciali di monete millesimo 1989 entro il 31 marzo 1991, mediante versamento di lire 55.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 120.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle serie di monete in questione alla Direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

91A0301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 concernente istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;

Visto l'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse di concessione governativa e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonché di ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43;

Visti il primo comma e il secondo comma, lettera *b*), dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, i quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette da parte dei concessionari del servizio di riscossione e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un decreto al fine di stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 4 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni;

Visti l'art. 2, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, nonché gli articoli 63, comma 1, e 65 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239;

Visti gli articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990;

Viste le osservazioni formulate dalla commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 657 del 1986, nel parere espresso nella seduta del 28 dicembre 1990;

Ritenuto necessario uniformare la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate di cui agli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a quella dei ruoli delle imposte dirette;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 3 del succitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, non attua tale necessaria assimilazione normativa espressamente contemplata dal citato art. 67, comma 2, lettera *a)*;

Decreta:

Articolo unico

1. Il comma terzo dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 è sostituito dal seguente:

«Il ruolo contiene:

gli estremi identificativi della liquidazione o dell'altro titolo da cui il credito trae origine,

gli estremi dell'atto cui la liquidazione o il titolo si riferiscono;

le generalità dei debitori, il domicilio fiscale o la residenza, il codice fiscale, se conosciuto; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in luogo delle generalità il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale;

l'anno al quale il credito si riferisce;

l'importo totale del credito;

la ripartizione, per competenza e residui, dell'importo totale in distinti articoli di ruolo, con specificazione del capitolo di bilancio o dell'avente diritto, per ciascuna imposta, tassa, contributo, canone, diritto doganale ed altri diritti, per gli interessi maturati fino alla data di scadenza dell'unica rata, per le soprattasse e per le pene pecuniarie. Gli oneri accessori a qualsiasi titolo dovuti dal debitore in relazione ai singoli tributi e ad ogni altra voce di entrata costituiscono un articolo unico e ciascun importo parziale di detto articolo deve contenere la specificazione del capitolo del bilancio di appartenenza o l'indicazione dell'avente diritto;

ogni altro elemento utile ad individuare la provenienza del credito erariale».

2. Il comma quarto dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0276

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1990.

Modificazione ai codici identificativi di alcune unità sanitarie locali, a seguito di variazioni intervenute nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Facendo seguito al proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 riguardante l'adozione dei codici di regione e di unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute nell'ambito delle unità sanitarie locali della Lombardia a seguito della legge regionale n. 16 del 25 maggio 1989;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali modificate;

D'intesa con l'Istituto centrale di statistica;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1990 nella trasmissione di dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali in questione nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del decreto del 17 settembre 1986 sopramenzionato, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

Denominazione U.S.L.	Cod. meccanografico
LOMBARDIA	
a) zona n. 75/I - circoscrizioni nn. 1-4-13	751
b) zona n. 75/II - circoscrizioni nn. 2-7-8-9	752
c) zona n. 75/III - circoscrizioni nn. 3-10-11-12	753
d) zona n. 75/IV - circoscrizioni nn. 5-14-15-16	754
e) zona n. 75/V - circoscrizioni nn. 17-18	755
f) zona n. 75/VI - circoscrizioni nn. 6-19-20	756

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

91A0277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 172 a 178 relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 153 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 154. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo dell'oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 155. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 156. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 157. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 158. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Art. 159. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
clinica oculistica;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 160. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti

(quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente a carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 161. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

clinica oculistica - reparti di degenza; sala operatoria; ambulatori; centro ortottico; laboratorio di elettrofisiologia oculare; laboratorio di fluoroangiografia, fotografia e didattica audiovisiva, sezione di ecografia; laboratorio di biochimica ed immunologia oculare; sezione di laserterapia; pronto soccorso;

istituto di endocrinologia ed ematologia - reparti e laboratori;

istituto di medicina del lavoro - reparti e laboratori;

istituto di anatomia umana normale - sala settoria e laboratori;

istituto di anatomia patologica - sala settoria e laboratori.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 30 ottobre 1990

Il rettore: MILELLA

91A0270

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Considerato che a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, ciascuna università è tenuta a modificare, entro il 31 ottobre 1990, i propri ordinamenti didattici in conformità a quello nuovo con le procedure di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 15 febbraio 1990, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto di adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) in conformità al decreto del Presidente della Repubblica sopraindicato;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Università nelle riunioni del 20 aprile 1990, con le quali viene approvata la proposta della facoltà di lettere e filosofia in argomento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 31 ottobre 1990, trasmesso con lettera ministeriale del 15 novembre 1990;

Decreta:

L'art. 41 del vigente statuto della Libera Università degli studi di Urbino, inserito al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia» è soppresso e sostituito nel modo che segue:

Art. 41 *[Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)]*. — La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

Titoli di ammissione: diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; titoli previsti dalle norme vigenti.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal corso di laurea. Per poter accedere all'iscrizione del secondo biennio, gli studenti dovranno aver superato almeno i due esami relativi alla lingua e letteratura quadriennale (sia le prove scritte che le prove orali) e un esame della lingua e letteratura triennale (sia la prova scritta che la prova orale).

Lo studente è tenuto a scegliere una lingua e letteratura straniera come materia quadriennale e una lingua e letteratura straniera come materia triennale. Tale scelta dovrà avvenire fra le seguenti discipline:

lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) è suddiviso nelle seguenti aree didattiche:

A) Area delle lingue e letterature straniere:

A.1) Anglistica:

1) lingua e letteratura inglese;
2) storia della lingua inglese;
3) letteratura anglo-americana;
4) letteratura dei Paesi di lingua inglese;
5) storia della cultura inglese;
6) storia del teatro inglese;
7) lingua e letteratura anglosassone;
8) filologia inglese;
9) linguistica inglese;
10) lingua inglese.

A.2) Francesistica:

1) lingua e letteratura francese;
2) filologia francese;
3) storia della lingua francese;
4) letterature francofone;
5) storia della cultura francese;
6) letteratura francese moderna e contemporanea;
7) linguistica francese;
8) lingua francese.

A.3) Germanistica:

1) lingua e letteratura tedesca;
2) storia della lingua tedesca;
3) storia della cultura tedesca;
4) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
5) storia della letteratura austriaca;
6) linguistica tedesca;
7) lingua tedesca.

A.4) Ispanistica:

1) lingua e letteratura spagnola;
2) lingua e letteratura ispano-americana.

A.5) Slavistica:
1) lingua e letteratura russa;
2) lingua e letteratura ceca;
3) storia della lingua russa;
4) storia dell'Europa orientale;
5) lingua e letteratura polacca;
6) lingua e letteratura serbo-croata;
7) linguistica russa:
8) lingua russa.

A.6) Scandinavistica:
1) lingue e letteratura scandinave.

A.7) Lingue neo-latine:
1) lingua e letteratura romena.

A.8) Lingua e letteratura neo-greca:
1) lingua e letteratura neo-greca.

B) Area italianistica:
1) letteratura italiana;
2) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
3) filologia italiana:
4) storia della lingua italiana.

C) Area delle scienze del linguaggio:
1) linguistica generale;
2) sociolinguistica:
3) psicolinguistica.

D) Area delle scienze glottodidattiche:
1) didattica delle lingue straniere;
2) linguistica applicata;
3) linguistica inglese;
4) linguistica francese;
5) linguistica tedesca;
6) linguistica russa.

E) Area delle scienze dell'educazione:
1) pedagogia;
2) psicologia;
3) psicologia dell'età evolutiva;
4) docimologia.

F) Area delle scienze geografiche:
1) geografia;
2) geografia fisica;
3) storia delle scoperte geografiche.

G) Area delle scienze filosofiche:
1) storia della filosofia;
2) storia della filosofia moderna e contemporanea;
3) estetica;
4) filosofia del linguaggio;

H) Area delle lingue e culture classiche:
1) letteratura greca:
2) letteratura latina;
3) lingua e letteratura latina medievale:
4) storia della fortuna della civiltà antica.

I) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
1) storia dell'arte medievale e moderna;
2) storia della musica.
3) storia del teatro greco e latino;
4) storia del teatro:
5) storia e critica del cinema;
6) storia dell'arte contemporanea.

K) Area delle scienze filologiche:
1) filologia germanica;
2) filologia romanza;
3) filologia slava;
4) filologia francese.

L) Area delle scienze storiche:
1) storia medievale;
2) storia moderna:
3) storia contemporanea;
4) storia del risorgimento;
5) storia dell'Europa orientale.
6) storia deli partiti e movimenti politici.

M) Area delle scienze storico-culturali:
1) etnologia;
2) antropologia culturale:
3) teoria e storia della storiografia:
4) storia delle tradizioni popolari;
5) religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente:
6) storia della cultura inglese;
7) storia della cultura tedesca;
8) storia della cultura francese;
9) storia della cultura russa;
10) storia della fortuna della civiltà antica;
11) storia delle religioni.

N) Area delle scienze della letteratura:
1) storia della critica:
2) letterature comparate;
3) sociologia dell'arte e della letteratura;
4) retorica e stilistica.

O) Area delle scienze della comunicazione:
1) sociologia;
2) antropologia culturale;
3) teoria e tecniche della comunicazione di massa;
4) storia e critica del cinema;
5) sociologia della comunicazione;
6) semiologia.

Il primo biennio, comune a tutti gli studenti del corso di laurea, prevede le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale (area *A*), ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due annualità della lingua e letteratura straniera triennale (area *A*), ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

un'annualità di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta (area *B*);

un'annualità di scienze storiche (area *L*);

un'anualità di scienze del linguaggio (area *C*);

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale (area *A*), lingua e letteratura straniera triennale (area *A*), italianistica (area *B*), scienze storico-culturali (area *M*), scienze della letteratura (area *N*), scienze geografiche (area *F*) lingue e culture classiche (area *H*);

un'annualità a scelta libera.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

Gli esami da sostenere nell'indirizzo filologico-letterario sono così suddivisi:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua (area *A*);

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua (area *A*);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale (area *K*);

una della filologia afferente alla lingua triennale (area *K*);

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale (area *A*);

due a scelta libera;

un esame da scegliere all'interno delle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura (area *N*), italianistica (area *B*), lingue e culture classiche (area *H*), scienze glottodidattiche (area *D*).

Gli esami da sostenere nell'indirizzo linguistico-glottodidattico sono così suddivisi:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua (area *A*);

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua (area *A*);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale (area *K*);

una di scienze del linguaggio (area *C*);

una di scienze glottodidattiche (area *D*);

una di scienze dell'educazione (area *E*);

due a scelta libera;

un esame da scegliere all'interno delle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale (area *A*), area della lingua e letteratura triennale (area *A*), scienze filosofiche (area *G*), scienze della comunicazione (area *O*).

Gli esami da sostenere nell'indirizzo storico-culturale sono così suddivisi:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua (area *A*):

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua (area *A*);

una della filologia afferente alla lingua quadriennale (area *K*);

una di scienze storiche (area *L*);

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche (area *G*), scienze geografiche (area *F*), scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (area *I*)

due a scelta libera;

un esame da scegliere all'interno delle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali (area *M*), area della lingua e letteratura quadriennale (area *A*), lingue e culture classiche (area *H*), italianistica (area *B*).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale, sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 24 novembre 1990

Il rettore: Bo

91A0271

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Università: consiglio di facoltà di economia e commercio del 24 aprile 1990, senato accademico del 29 maggio 1990 e consiglio di amministrazione del 31 maggio 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma;

Visto il parere con osservazioni del Consiglio universitario nazionale del 10-12 settembre 1990;

Visto l'accoglimento delle suddette osservazioni da parte degli organi accademici dell'Università di Bari: Consiglio di facoltà di economia e commercio del 19 settembre 1990, senato accademico del 26 settembre 1990, consiglio di amministrazione del 29 settembre 1990;

Atteso che il presente decreto rettorale è conforme alla tipologia nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 4274 del 20 agosto 1990, con il quale è stata istituita la scuola diretta a fini speciali in comunicazione d'impresa;

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Bari è aggiunta la scuola in «comunicazione d'impresa».

Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in comunicazione d'impresa.

Scuola diretta a fini speciali in «comunicazione d'impresa»

Art. 1. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in comunicazione d'impresa presso l'Università di Bari.

La scuola ha il compito di preparare tecnici con le seguenti competenze:

a) addetto alla pubblicità dell'impresa - utente e account executive;

b) ricercatore-pianificatore di mezzi pubblicitari;

c) creativo.

La scuola rilascia il diploma in pubblicità.

Art. 2. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede cinquecento ore di insegnamento, di cui centocinquanta ore di attività pratica guidata.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta studenti per due anni.

Art. 3. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di economia e commercio.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

Primo semestre:

1) economia dell'impresa;

2) storia dei mezzi di comunicazione di massa;

3) elementi di diritto;

4) psicologia;

5) istituzioni di statistica;

6) lingua inglese I.

Secondo semestre:

7) marketing;

8) teoria e tecnica della comunicazione;

9) problemi giuridici e deontologici delle comunicazioni di massa;

10) statistica economica;

11) informatica *;

12) lingua inglese **;

13) qualità dei prodotti e dei servizi.

2° Anno:

Primo semestre:

14) ricerche di marketing;

15) teoria e tecnica della pubblicità;

16) mezzi pubblicitari (1);

17) metodologie creative;

18) strategie e strumenti della comunicazione d'impresa.

Secondo semestre:

Addetto alla pubblicità-account executive

19) ricerche pubblicitarie (2);

20) management della pubblicità (3);

21) pianificazione e acquisto dei mezzi pubblicitari (4);

22) tecniche di produzione stampa e audiovisiva (5);

23) programmazione e controllo della comunicazione d'impresa.

Ricercatore-pianificatore mezzi:

19) ricerche pubblicitarie (2);

20) ricerche sui mezzi (6);

21) pianificazione e acquisto dei mezzi pubblicitari (5);

22) tecniche di produzione stampa;

23) tecniche di produzione audiovisiva.

Creativo:

19) tecniche creative (7);

20) copywriting (4);

21) art direction (5);

22) tecniche di produzione stampa;

23) tecniche di produzione audiovisiva.

Art. 5. — L'attività pratica comporta: seminari, esercitazioni di laboratorio, approfondimento della lingua inglese, esercitazioni e ricerche sui mezzi, discussione di «case histories», simulazione di casi.

Art. 6. — Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, secondo le disponibilità delle istituzioni universitarie loro proprie (centri di ricerca, strutture dipartimentali, laboratori, ecc.) oppure di strutture idonee, volte a simulare l'attività di organizzazioni od ambienti professionali.

Art. 7. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla fine di ogni semestre.

Art. 8. — L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una delle materie professionali previste nel secondo anno di corso.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1990

Il rettore

* Con esercitazioni di laboratorio.

** Con approfondimenti della microlingua settoriale.

(1) Con seminari di tecnologia e nuovi media.

(2) Con esercitazioni.

(3) Con la discussione di «Case histories».

(4) Con simulazione di casi.

(5) Con laboratorio di comunicazione audiovisiva.

(6) Con esercitazioni e confronti internazionali.

(7) Con laboratorio di analisi del linguaggio.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

91A0279

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 23 gennaio 1987-29 settembre 1989, senato accademico seduta del 7 luglio 1987-3 aprile 1990, consiglio di amministrazione seduta del 16 luglio 1987-30 maggio 1990);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 marzo 1989;

Vista la ministeriale del 3 settembre 1990, prot. n. 2909;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 220 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in informatica.

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 221. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati, e più in generale delle informazioni.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 222. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Art. 223. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria, scienze ed economia e commercio e i dipartimenti di ingegneria elettrica, tecnologia e produzione meccanica e matematica ed applicazioni. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 224. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;

introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;

architettura degli elaboratori;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti tra quelli opzionali.

2° *Anno:*

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolo numerico;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
informatica grafica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
progettazione e produzione assistita da calcolatore;
sistemi operativi;
sistemi esperti;
tecniche di produzione software;
telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di «linguaggi e metodi di programmazione» e di «sistemi per l'elaborazione dei dati» sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Gli insegnamenti architettura degli elaboratori, applicazione della ricerca operativa, automazione industriale, applicazioni gestionali, calcolo numerico, elementi di elettronica, elementi di progettazione di sistemi digitali, fondamenti di informatica, istituzioni di matematica, probabilità e statistica, sono costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di laurea o di diploma.

Art. 225. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno, gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 226. — È obbligatorio un tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del 2° anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

Art. 227. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 novembre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A0278

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE gennaio 1991, n. 1179.

Istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.

Alle amministrazioni provinciali comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali
Alle prefetture
Ai comitati regionali di controllo
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

PREMESSA.

La necessità del contenimento e del ridimensionamento del disavanzo pubblico ha portato il Governo ad emanare una serie di prescrizioni legislative e paralegislative.

Queste disposizioni hanno comportato una drastica riduzione dei finanziamenti e un rallentamento delle procedure incidendo profondamente sull'attività e l'efficienza dell'Istituto.

Nel porgere le scuse dell'Istituto per i disagi subiti dagli enti, in conseguenza di quanto esposto sopra, si evidenzia che gli stessi disagi hanno peraltro pesato in eguale misura anche sugli istruttori della Cassa depositi e prestiti stessa.

Purtroppo il nuovo anno non si presenta certo più sereno in quanto, come vedremo, anche per l'anno corrente forti sono le limitazioni che incideranno sulla Cassa per le medesime ragioni.

Premesso ciò, si espongono di seguito le problematiche della nuova normativa.

1. Disposizioni legislative e direttive del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

L'attività di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, nell'anno 1991 risulta condizionata dalle disposizioni contenute nel decreto-legge del 31 ottobre 1990, n. 310, convertito dalla legge 22 dicembre 1990,

n. 403, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, dal decreto-legge del 12 gennaio 1991, n. 6, sulle disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, nonché dalle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In via generale, l'attività della Cassa depositi e prestiti per il 1991 viene programmata sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi.

In concreto:

1.1 Disponibilità finanziarie per singolo ente.

Per dare a tutti gli enti la stessa opportunità di accesso al credito agevolato della Cassa, le risorse diponibili, come nel passato, vengono suddivise tra tutti gli enti destinatari, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1989.

Ogni ente avrà così a disposizione un plafond di finanziamenti da considerare ai fini dell'elaborazione del programma delle opere pubbliche, come dai successivi parametri; le richieste dei consorzi delle aziende e le S.p.a., come lo scorso anno, graveranno sulle disponibilità degli enti partecipanti.

Pertanto, tenendo presente la prescrizione del decreto-legge n. 310/90 sulla priorità ai comuni fino a 20.000 abitanti la Cassa metterà a disposizione di ogni singolo ente:

L. 350.000.000 per i comuni fino a 2.000 abitanti;

L. 150.000 × abitante per i comuni con popolazione da 2.001 a 20.000 abitanti (con una quota minima di L. 500.000.000);

L. 100.000 × abitante per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (con una quota fissa aggiuntiva di L. 150.000.000 fino a 25.000 abitanti);

L. 25.000 × abitante per le province;

L. 15.000 × abitante per le comunità montane.

Si ritiene importante sottolineare, ad evitare interlocutorie inutili, che il limite alle concessioni della Cassa include anche le cosidette «leggi speciali» cioè, in generale, quelle con oneri a carico del bilancio dello Stato o con contributi erariali aggiuntivi (compresi i mutui per i comuni sotto i 5.000 abitanti che si evidenzia sono stati confermati anche per il 1991 con il decreto-legge n. 6/91, art. 1), per le quali non è stata prevista alcuna deroga specifica. Il legislatore quando ha voluto questa esclusione l'ha prevista espressamente, come nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 269/90 o il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414.

Pertanto gli enti che sono stati inseriti in programmi ministeriali o regionali per interventi settoriali non godranno di risorse aggiuntive (vedi paragrafo 2.2.).

1.2. Esclusioni di finanziamento.

In considerazione della limitazione degli interventi della Cassa e della correlativa liberalizzazione del ricorso al sistema bancario con la soppressione dell'obbligo di adire in via prioritaria la Cassa depositi e prestiti (art 5 del decreto-legge n. 310/90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403/90) non verranno prese in considerazione richieste relative alla esecuzione di opere così dette di «edilizia sociale» che non presentino caratteristiche di indispensabilità ed urgenza e che, ove comunque volute dall'ente, possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa.

2. Precisazioni procedurali.

Le rilevanti innovazioni legislative di quest'ultimo periodo, non ultima il nuovo ordinamento delle autonomie (legge n. 142/1990), comportano la necessità di adeguare le procedure della Cassa.

Si ritiene, però, prima di emanare una nuova circolare generale, attendere il tempo necessario a permettere un primo affinamento delle problematiche sorte.

Perciò, al momento si forniscono le sole precisazioni relative all'attivazione della procedura 1991 e alle situazioni che determinano il maggior numero di interlocutorie.

2.1 Avvio procedura.

Come già chiarito ogni ente avrà a disposizione un plafond di risorse finanziarie da considerare a fini dell'elaborazione del programma delle opere pubbliche.

Tenendo presente la suddetta disponibilità finanziaria gli enti dovranno, se ritengono di richiedere il finanziamento alla Cassa, confermare tutte le richieste anche quelle che, nel 1989, avessero già ottenuta l'adesione, ormai decaduta. *La conferma alla richiesta di mutuo, accompagnata dall'eventuale aggiornamento prezzi o dalla dichiarazione di congruità degli stessi,* dovrà riguardare ovviamente soltanto le pratiche che non abbiano terminato *l'iter* amministrativo, cioè non abbiano ottenuto la concessione definitiva.

In tal modo sarà possibile aggiornare, sia nel data-base della Cassa sia presso ciascun ente, gli investimenti da finanziare col credito agevolato dalla Cassa.

In definitiva, in considerazione della possibilità che, dato il tempo trascorso, gli enti possano essersi rivolti ad altri Istituti — si ripete — dovranno essere *confermate tutte le richieste, qualunque sia la fase procedurale,* ad eccezione della concessione definitiva.

Si avverte che non incideranno nel plafond 1991 i perfezionamenti relativi a richieste che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990, per le quali sarà egualmente necessaria la conferma e l'invio, nel più breve tempo possibile, della documentazione necessaria alla concessione definitiva.

2.2. Progetti stralcio.

Come ormai noto, ad ogni mutuo deve corrispondere un progetto definito, che costituisce presupposto della concessione stessa. Pertanto ogni qualvolta il progetto superi l'importo di mutuo deve essere effettuato uno stralcio di progetto in corrispondenza della disponibilità finanziaria. Naturalmente l'ente potrebbe, senza fare stralci, assumere la differenza a proprio carico;

in tal caso deve impegnarsi, con delibera, ad eseguire e spesare, prima di richiedere le somministrazioni alla Cassa, lavori per l'importo eccedente il mutuo concesso. Poiché tale situazione può facilmente presentarsi nel settore delle «leggi speciali» trattandosi di opere di un certo rilievo, ad evitare interlocutorie, qualora il plafond disponibile per l'ente fosse inferiore all'importo del mutuo ammesso al finanziamento dal programma regionale o ministeriale, dovrà essere redatto un progetto stralcio in corrispondenza della disponibilità finanziaria.

2.3. Competenze organi.

Gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati all'art. 32 della legge n. 142/1990 che, come afferma il Ministero dell'interno costituisce norma di stretta interpretazione. Tutte le altre competenze e funzioni di carattere residuale sono demandate alla giunta.

La legge n. 142/90 ha compiuto, nel campo delle competenze degli organi, un capovolgimento rispetto all'ottica del precedente testo unico, di conseguenza le delibere non adottate dall'organo a cui la nuova legge ha attribuito la competenza esclusiva, sono prive di alcun effetto.

Per evitare interlocutorie si tenga presente che per gli investimenti spetta al Consiglio:

l'approvazione del programma delle opere pubbliche;

l'approvazione del piano finanziario;

l'assunzione del mutuo e la delibera di devoluzione di mutuo già assunto ad altra opera.

Sono di competenza della giunta l'approvazione degli atti tecnici e cioè:

l'approvazione del progetto (nell'ambito dei programmi approvati dai consigli);

l'approvazione delle perizie.

Si ricorda di accompagnare le delibere con la dichiarazione del segretario sulla esecutività delle stesse.

2.4. Capacità di indebitamento.

Per il 1991, ai sensi del decimo comma dell'art. 4 della legge n. 155/1990 il limite del 25% per l'indebitamento deve essere riferito al bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo (due anni precedenti l'assunzione). Questo Istituto ha già provveduto a modificare la relativa modulistica per la documentazione istruttoria.

3. Morosità.

Cominciano a verificarsi alcuni fenomeni di morosità da parte degli enti locali per i quali la Cassa è poi costretta a richiedere gli atti esecutivi o a compensare comunque il proprio credito, aumentando notevolmente le difficoltà delle amministrazioni.

Ad evitare errate interpretazioni, si rammenta che per effetto della notifica della delega di pagamento al tesoriere, questi diviene il debitore principale della rata di ammortamento ed è tenuto comunque al pagamento della stessa, indipendentemente dalla materiale disponibilità di fondi dell'ente, e dal suo obbligo di accantonare tempestivamente sull'entrate le somme necessarie al pagamento di quanto delegato. Essendo la delegazione di pagamento titolo letterale ed astratto, nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante può essere opposta alla Cassa come a qualsiasi altro istituto mutuante.

Il mancato pagamento della rata per quanto sopra, specie se operato su invito dell'ente mutuatario, concreta un comportamento illegittimo che può dar luogo a pesanti responsabilità personali, indipendentemente dalle procedure esecutive instaurate dalla scrivente per il recupero del credito.

Analogamente per gli addebiti relativi a somme indebitamente percette o a debiti di altra natura, si ricorda l'obbligo di emettere i relativi mandati nei tempi indicati, ad evitare la comminatoria degli interessi moratori (14%) in caso di ritardato pagamento.

Si ricorda anche per gli enti che hanno adottato il piano di rientro dei debiti fuori bilancio ex art. 24 della legge n. 144/89, che l'omesso versamento delle rate rateizzate come previsto dal piano, costituisce distrazione di fondi che può comportare la diretta responsabilità del ragioniere e del segretario, oltre alla possibilità di revoca delle facilitazioni accordate con l'inevitabile dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 25 della citata legge n. 144.

4. Mutui per il risanamento di cui all'art. 25 della legge n. 144/89.

La Cassa è chiamata dall'ottavo comma dell'art. 25 della legge n. 144/89 a concedere i mutui per il risanamento degli enti dissestati. A seguito del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991 la Cassa potrà concedere l'intero mutuo, ponendolo in ammortamento pro quota in correlazione alle disponibilità annuali del fondo per lo sviluppo degli investimenti attribuiti all'ente.

4.1. Procedura.

La procedura di concessione è la seguente:

atti istruttori: per l'adesione di massima dovranno pervenire la domanda e il decreto; mentre per la definitiva concessione del mutuo la delibera consiliare di assunzione dell'intero importo con l'attestazione dell'esecutività della stessa;

messa in ammortamento: il primo gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo viene posta in ammortamento la prima e la seconda quota del mutuo, ed il primo gennaio degli anni successivi le eventuali altre quote;

erogazioni: la prima quota di mutuo viene erogata dopo la concessione del mutuo mentre le quote successive verranno erogate, dopo la loro messa in ammortamento, il 1° gennaio successivo.

L'ente dopo aver approvato il piano di risanamento non può più assumere mutui ad eccezione di quelli totalmente coperti dal contributo dello Stato o della regione (quarto comma, art. 14-*ter*, della legge n. 38/90), o che siano in corrispondenza di quote di concorso statale non assorbite dall'ammortamento dei mutui in questione. Pertanto la Cassa, bloccherà automaticamente la possibilità di accesso ai mutui che verrà ripristinata solo dopo la messa in ammortamento dell'ultima quota di mutuo, o se sussistano ulteriori disponibilità.

Per i mutui con oneri a carico dello Stato o della regione, ogni intervento rimane subordinato alla possibilità di approvazione del piano finanziario, stante la predeterminazione della destinazione delle risorse in bilancio.

5. *Mutui per espropri.*

In attesa della conversione in legge del decreto-legge n. 6/91, dopo la quale si provvederà a fornire istruzioni più precise, si rinvia, per ora, a quelle fornite in precedenza.

Si richiama, però, fin d'ora, quanto già chiarito per il finanziamento delle leggi speciali e cioè, che nessuna risorsa aggiuntiva è prevista per i maggiori oneri di esproprio. Di ciò gli enti dovranno tener conto nell'elaborazione del loro programma di investimenti, poiché anche questi interventi andranno imputati al plafond di risorse disponibili per il singolo ente.

Il direttore generale: FALCONE

91A0290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.F.A. che versino nelle ipotesi previste dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segea editrice della Gazzetta in Parma, con sede e stabilimento in Parma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo 1° giugno 1990-30 novembre 1990.

91A0280

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 l'avv. Domenico Oropallo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Letizia» a r.l., con sede in Latina, in sostituzione del dott. Vincenzo Pagliaro, che ha rinunciato all'incarico, e la gestione commissariale è stata prorogata fino all'11 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1990 i poteri conferiti al dott. Gabriele Turra, commissario governativo della società cooperativa Eros, con sede in Verona, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1990 i poteri conferiti all'avv. Alfonso Vasile, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio Aeternum - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, sono stati prorogati per un periodo di tre mesi.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 il dott. Adamo Adolfo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Asfalti» a r.l., con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 gennaio 1988 in sostituzione del dott. Carlo Maione.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 il dott. Alberto De Gregorio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. marmi e affini - S M.E.A.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1990 in sostituzione del dott. Giovanni Ferro.

91A0281

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «7° Tecnorama» che avrà luogo a Bari dal 14 febbraio 1991 al 18 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «21° Expolevante» che avrà luogo a Bari dal 9 marzo 1991 al 17 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «I.Co. Graphics - 6°» che avrà luogo a Milano dal 5 marzo 1991 all'8 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Milano FIL» che avrà luogo a Milano dal 22 marzo 1991 al 24 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Termoidraulica» che avrà luogo a Padova dall'11 aprile 1991 al 14 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «7ª Fiera Antiquaria» che avrà luogo a Padova dal 24 aprile 1991 al 1° maggio 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Informatica come pubblico servizio» che avrà luogo a Padova dal 7 maggio 1991 al 9 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «69ª Fiera campionaria internazionale» che avrà luogo a Padova dal 18 maggio 1991 al 26 maggio 1991.

91A0283

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

lingua francese.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di chimica fisica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria:

meccanica razionale;
disegno tecnico industriale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0292

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Con decreto 7 dicembre 1990 del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della Marina mercantile e del tesoro, a ciascuno dei componenti il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è stato attribuito, ove competa, a decorrere dal 1° gennaio 1990, il compenso mensile lordo di L. 390.000 per il presidente e di L. 292.500 per i componenti del collegio stesso.

L'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto graverà sui fondi del citato Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

91A0291

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Scioglimento di società cooperative» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla società cooperativa mista «Com. Fidi - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti ed operatori turistici della provincia di Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», dove è scritto: «... per rogito Errico in data 15 luglio *1983*, rep. ...», si legga: «... per rogito Errico in data 15 luglio *1982*, rep. ...».

91A0285

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione,
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
◇ Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
◇ Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
◇ Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicàzioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200